

Allegato A

Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale.

Modalità e criteri per la determinazione del concorso alla spesa della quota sociale a carico dell'utente e/o del Comune di residenza e della Regione

- 1. Quota sociale per le attività riabilitative di Mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale come stabilito dal Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. 95 del 29 dicembre 2009.**

REGIME RESIDENZIALE				
			Composizione Tariffa	
Attività riabilitativa di Mantenimento	Impegno riabilitativo/assistenziale	Tariffa DGR 583/2002	% Quota sanitaria (70)	% Quota sociale (utente/Comune) (30)
	Elevato	118,79	83,15	35,64
	Medio	98,13	68,69	29,44

REGIME SEMIRESIDENZIALE				
			Composizione Tariffa	
Attività riabilitativa di Mantenimento	Impegno riabilitativo/assistenziale	Tariffa DGR 583/2002	% Quota sanitaria (70)	% Quota sociale (utente/Comune) (30)
	Elevato	62,42	43,69	18,73
	Medio	49,94	34,96	14,98
	Lieve	43,69	30,58	13,11

2. Diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune

Hanno diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune le persone con un reddito I.S.E.E. non superiore a € 13.000,00 annui.

3. Linee applicative indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

In ordine alla contribuzione dell'utenza per le prestazioni socio sanitarie agevolate, con specifico riferimento alla quota di spettanza della diaria giornaliera per le attività riabilitative di Mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale si applica l'indicatore I.S.E.E. così come

disposto dal D.Lgs n.109/98, modificato dal D.Lgs n.130/00, e dal D.P.C.M. n.221/99, modificato dal D.P.C.M. n.242/01.

Secondo quanto disposto all'art. 52 della L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", ai fini del calcolo del reddito nell'ISEE non viene conteggiata la prima casa di proprietà, utilizzata come abitazione principale al momento della compilazione del modulo per i richiedenti la degenza e il ricovero in una RSA. Tale disposizione può essere estesa anche alla riabilitazione di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale.

Ai fini della determinazione della quota parte giornaliera, è da considerarsi la situazione economica equivalente del solo assistito qualora più favorevole rispetto a quella dell'intero nucleo familiare.

4. Quota di salvaguardia

Agli utenti è garantita per le esigenze di natura strettamente personale, la conservazione di una quota di pensione o di reddito pari alla pensione sociale.

5. Definizione quote utente/comune

Regime residenziale

La determinazione della capacità contributiva a carico dell'utente dovrà essere effettuata come segue: all'indicatore I.S.E.E. annuale, rapportato alla singola mensilità (indicatore ISEE annuo/12) deve essere sottratta la quota di salvaguardia equivalente alla pensione sociale. Al suddetto importo va aggiunto l'eventuale assegno di accompagnamento.

Nel caso in cui l'importo così determinato non sia sufficiente per il pagamento della quota a carico dell'utente, così come stabilita dai decreti U0095/2009 e U00051/2010, il Comune di residenza prima dell'inserimento nella struttura è tenuto ad intervenire per la parte di spesa rimanente.

La quota di compartecipazione non è dovuta in caso di ricovero in acuzie/post acuzie o di rientro per brevi periodi in famiglia.

Regime semiresidenziale

Per quanto riguarda il regime semiresidenziale l'assegno di accompagnamento non va conteggiato ai fini del pagamento della quota del 30% a carico dell'utente.

All'indicatore I.S.E.E. annuale, rapportato alla singola mensilità (indicatore ISEE annuo /12) deve essere sottratta la quota di salvaguardia equivalente alla pensione sociale.

La quota di compartecipazione non è dovuta in caso di ricovero in acuzie/post acuzie o di malattia debitamente certificata.

6. Decorrenza compartecipazione

La compartecipazione dell'utente e/o del Comune decorre dal 1° luglio 2010. Si applica a tutti i soggetti in carico presso le strutture residenziali e semiresidenziali con progetti in modalità di mantenimento.

7. Comune di residenza

Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune di residenza prima dell'inizio delle attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale o semiresidenziale. Il Comune deve essere preventivamente informato da parte dell'utente al fine dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. (art. 6, c.4, L 328/2000).

8. Concorso alla spesa da parte della Regione

Al fine del concorso regionale alla spesa (il 100% nel 2010, l'80% dal 1° gennaio 2011) effettivamente sostenuta dal Comune, il Comune deve inviare il rendiconto alla Direzione Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello relativo alla spesa.

La spesa relativa all'annualità 2010 graverà sul capitolo di bilancio H41584 "Fondo per l'integrazione socio-sanitaria" esercizio finanziario 2011.

9. Modalità di pagamento

Contributo da parte del comune

Al fine di ricevere il contributo da parte del Comune, l'utente deve recarsi al comune di residenza per il consenso preventivo presentando il reddito ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa nel caso di nuovi progetti riabilitativi (DGR583/2002). L'utente per il quale è già intervenuta la presa in carico alla data del 1° luglio 2010 è comunque tenuto a recarsi al Comune di residenza presentando il reddito ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa a decorrere dal 1° luglio 2010.

Fatturazione da parte del centro di riabilitazione

Al di sopra dei 13.000 € il centro riabilitativo fattura la quota sanitaria alla ASL (70%) e la quota sociale (30%) al cittadino.

Al di sotto dei 13.000 €, nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato centralizzato per il pagamento della quota sociale, il centro riabilitativo fattura la quota sanitaria alla ASL (70%), la quota dovuta dal cittadino (come concordata con il comune) al cittadino stesso e la quota restante al Comune. Il Comune può chiedere alla ASL nella quale è ubicato il centro di riabilitazione se l'utente ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.

10. Prestazioni fuori regione

Per le persone residenti nella Regione Lazio che usufruiscono di attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale nei centri di riabilitazione ex articolo 26 extraregionali, la Regione concorrerà al pagamento con le medesime modalità e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa regionale vigente.